

29006 - 21

ORIGINALE

Art. 13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente -
- Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO CIRILLO - Consigliere -
- Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere -

Oggetto

RISARCIMENTO
DANNI

Ud. 22/04/2021 - UP

R.G.N. 31980/2018

Ca. 29006
Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 31980/2018 proposto da:

(omissis) - (omissis)
 elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio dell'avv.to
 (omissis) che, unitamente all'avv.to (omissis)
 (omissis) la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(omissis) S.P.A., elettivamente domiciliate in (omissis)
 presso lo studio dell'avv.to (omissis) che, unitamente
 all'avv.to (omissis), la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 308/2018 della CORTE D'APPELLO di
MESSINA, depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/04/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;

2021
1112

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa FRANCESCA CERONI, che ha concluso per la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, del
relativo rigetto;

udito il difensore di parte ricorrente.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 28/3/2018, la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato la (omissis) s.p.a. in amministrazione straordinaria, al risarcimento dei danni subiti da (omissis) s.p.a. in conseguenza del trafugamento di taluni valori di proprietà della società (omissis) nel corso di un trasporto marittimo curato dalla (omissis).

2. A fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, il giudice d'appello ha sottolineato la decisività dell'applicazione, al caso di specie, delle norme relative alla disciplina dell'illecito aquiliano, nell'occasione concorrenti con quelle relative alla responsabilità per inadempimento del vettore, pervenendo alla conferma della responsabilità della (omissis) in ragione della riconducibilità dell'evento dannoso alla colpa grave dei dipendenti della società marittima.

3. Avverso la sentenza d'appello la (omissis) s.p.a. in amministrazione straordinaria, propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione illustrati da successiva memoria.

4. La società (omissis) s.p.a. resiste con controricorso.

5. Condotta all'esame della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, l'odierno ricorso è stato rimesso alla discussione dell'udienza pubblica con ordinanza n. 2641 del 4 febbraio 2021.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto ammissibile la cumulabilità della responsabilità contrattuale con quella aquiliana in materia di trasporto marittimo di cose, pervenendo, in

forza di tale errata ricostruzione, al mancato esame dell'eccezione di prescrizione sollevata in relazione all'esercizio del diritto azionato da

(omissis)

2. In particolare, la società ricorrente evidenzia l'impossibilità di configurare il cumulo tra la responsabilità contrattuale e quella aquiliana nell'ambito del trasporto marittimo di cose, essendo peraltro del tutto mancata l'individuazione, nel caso in esame, di una specifica violazione del principio del *neminem ledere*, da parte della società odierna ricorrente, al di là del rilevato inadempimento degli obblighi di fonte negoziale.

3. Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del principio di specialità del diritto marittimo, così come sancito dall'art. 1 del Codice della navigazione, avendo la corte territoriale erroneamente disapplicato tale norma che limita il ricorso all'applicazione delle norme del diritto civile comune nella sola ipotesi di mancanza di disposizioni del diritto della navigazione, con la conseguente erroneità del riconoscimento, in capo al danneggiato, della facoltà di optare liberamente tra i rimedi previsti dal codice della navigazione e quelli disciplinati dal codice civile.

4. Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per aver erroneamente omissis di rilevare l'intervenuta prescrizione o la decadenza del diritto rivendicato da (omissis) s.p.a. ai sensi dell'art. 438 cod. nav., là dove prevede che i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono nel termine di sei mesi dalla consegna delle cose. Per altro verso, pur quando volesse ritenersi nella specie applicabile la disciplina Codice Postale, in luogo di quella dettata dal Codice della Navigazione, ne deriverebbe il riscontro della tardività del reclamo proposto dalla controparte, essendo quest'ultima incorsa nella decadenza regolata dagli artt. 20 co. 1, e 91 del codice postale.

5. Osserva preliminarmente il Collegio di dover rilevare l'inammissibilità del ricorso, siccome privo del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ..

6. Varrà, al riguardo, evidenziare come detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l'acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01).

7. Sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

8. Nel caso di specie, nel corpo del ricorso in esame (in esso ricompresa l'esposizione dei motivi d'impugnazione, eventualmente idonei a dar conto delle eventuali carenze della preliminare esposizione dei fatti di causa: cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 - 01) risulta del tutto assente l'individuazione dei fatti storici posti a fondamento della domanda (limitata alla laconica indicazione del loro collegamento a un "presunto furto" commesso da ignoti, senza alcun'altra precisazione, tanto in ordine ai contenuti del contratto di

trasporto e alle modalità della relativa esecuzione, quanto alle circostanze dell'accaduto), omettendosi altresì la precisazione delle ragioni giuridiche poste fondamento della domanda, le difese svolte dall'attuale società ricorrente e le ragioni della decisione del primo giudice.

9. Tali irriducibili carenze dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, oltre a determinare l'inammissibilità del ricorso (in sé considerato), si riflette altresì sulla stessa specificità dell'articolazione dei motivi di impugnazione, nella specie argomentati in termini inevitabilmente astratti e ipotetici in assenza di alcuna adeguata correlazione ai termini della fattispecie concreta.

10. Sulla base di tali premesse, dev'essere rilevata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.


Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 aprile 2021.


Il Consigliere est.

Marco Dell'Utri



Il Presidente

Raffaele Frasca



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 20 OTT 2021

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA